

(N. 2129)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1957

Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di ospedalità conseguenti ad eventi bellici

ONOREVOLI SENATORI. — Le ingenti distruzioni che gli eventi bellici hanno arrecato a numerosi centri abitati hanno assunto un carattere di particolare gravità in vari comuni, ove si sono verificate per cause di guerra distruzioni superiori al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione.

Siffatta situazione si riflette tuttora sensibilmente sulle condizioni finanziarie di quei comuni, la quasi totalità dei quali sono deficiari e riescono a conseguire il pareggio del bilancio soltanto con l'applicazione di notevoli supercontribuzioni e, in vari casi, con la concessione di contributi statali; ma tali difficoltà finanziarie risultano particolarmente aggravate dalla situazione debitoria in cui si trovano i comuni medesimi in dipendenza delle ingenti somme per rette di ospedalità che sono state consumate negli anni di guerra dai relativi abitanti, i quali, costretti a sfollare in massa

a causa dei violenti combattimenti svoltisi in quelle zone, furono in gran numero ricoverati in ospedali e cliniche affetti da malattie acquisite per i disagi della guerra.

Gli oneri afferenti alle suddette passività, venendo ad incidere sulla già precaria situazione di bilancio delle Amministrazioni comunali suindicate, non consentono manifestamente ad esse — impossibilitate talora a fronteggiare le stesse spese di indifferibile necessità — di provvedere al pagamento delle residue ospedalità arretrate; trattasi, d'altra parte, in genere, di somme il cui ammontare eccede notevolmente le normali esigenze finanziarie per rette di ospedalità afferenti ai comuni medesimi, essendo direttamente connesse con l'eccezionale esodo durante il periodo bellico dei relativi abitanti che, abbandonando i centri colpiti, affluirono numerosi, ammalati o feriti, negli ospedali delle città viciniori.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'eccezionalità della situazione e la grave difficoltà in cui trovansi i comuni interessati di fronteggiare le spese in parola — attinenti, inoltre, ad un periodo in cui le distruzioni belliche avevano tolto a quelle Amministrazioni qualsiasi fonte di entrata — giustificano e postulano, pertanto, un intervento dello Stato diretto a sollevare, almeno in parte, i comuni suddetti dalla grave situazione debitoria inerente al pagamento delle residue spedità arretrate conseguenti agli eventi bellici.

Siffatta esigenza è stata particolarmente rilevata — anche in sede parlamentare — nei riguardi dei comuni della zona del Cassinate; ma l'analogia delle situazioni sussistenti per vari altri comuni che, compresi nelle zone in cui le operazioni belliche hanno maggiormente inferito, subirono, al pari di quelli del Cassinate, distruzioni particolarmente gravi a causa della guerra, richiede — per un manifesto criterio equitativo ed in rispondenza alle concrete esigenze delle relative condizioni finanziarie — che l'intervento contributivo statale venga disposto anche nei loro riguardi.

Tenuto conto dell'epoca in cui si sono più particolarmente verificati le cennate distruzioni

belliche e l'esodo delle popolazioni dalle zone colpite, nonché le conseguenti degenze ospedaliere è stato preso a base per il calcolo delle relative rette di spedità il periodo intercorrente dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947, mentre la misura del contributo statale pel pagamento delle suddette spedità arretrate tuttora a carico dei comuni interessati viene stabilito in un limite non inferiore all'importo di spesa — valutato sulla base del residuo complessivo di debiti per spedità dei comuni suddetti — che, pel periodo indicato, è previsto in lire 100 milioni.

A tali esigenze e finalità si ispira l'unito disegno di legge che, conformemente ai cennati criteri prevede la concessione, a favore dei comuni in parola, di un contributo statale in capitale pari al 50 per cento dell'importo residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi dovute per rette di spedità consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947.

I comuni cui il provvedimento prevede l'applicazione del suddetto beneficio sono quelli nei quali si è verificata a causa degli eventi bellici una distruzione superiore al 75 per cento dei vani di abitazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore dei Comuni ammessi con decreto del Ministro dei lavori pubblici a fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio 1955, nonostante l'applicazione delle supercontribuzioni, è concesso un contributo in capitale da parte dello Stato pari al 50 per cento dell'importo re-

siduo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi dovute per rette di spedità consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947.

Art. 2.

L'onere di 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-1958 concernente provvedimenti in corso di perfezionamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.